

GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI CONTEMPERAMENTO DI INTERESSI TRA RISERVATEZZA E DIRITTO DI ACCESSO

Consiglio di Stato

Presupposti e condizioni

1. La riservatezza dei terzi può essere destinata a cedere a fronte del diritto di accesso anche quando si tratti di dati idonei a rilevare lo stato di salute del soggetto stesso. In tal caso, infatti l'[art. 60, D.Lgs. n. 196 del 2003](#), prevede che l'accesso sia consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare è "di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile". Agisce a tutela del proprio diritto al lavoro, quindi, diritto al quale va riconosciuto senz'altro un rango almeno pari a quello relativo alla riservatezza dei dati concernenti la salute, il richiedente che richieda l'ostensione della documentazione relativa alla condizione di salute del genitore del beneficiario della [L. n. 104 del 1992](#), che proprio in virtù di tale beneficio ha visto assegnato il posto di lavoro che altrimenti avrebbe potuto essere assegnato al richiedente in questione.

Sez. VI, sent. n. 6440 del 27-10-2006 (ud. del 11-07-2006), G.M. c. Ministero dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca Scientifica e altri

Cons. Stato Sez. IV, 14-05-2014, n. 2472

Agenzia delle Entrate e altri c. Marco Cavenaghi e altri

La modifica della [legge n. 241 del 1990](#), operata dalla [legge 11 febbraio 2005, n. 15](#), ha codificato la prevalenza del diritto di accesso agli atti amministrativi e considerato recessivo l'interesse alla riservatezza dei terzi, quando l'accesso sia esercitato prospettando l'esigenza della difesa di un interesse giuridicamente rilevante. L'equilibrio tra accesso e privacy è dato dal combinato disposto degli artt. [59](#) e [60](#) del [D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196](#) (c.d. Codice della privacy) e delle norme di cui alla [legge n. 241 del 1990](#). La disciplina che ne deriva delinea tre livelli di protezione dei dati dei terzi, cui corrispondono tre gradi di intensità della situazione giuridica che il richiedente intende tutelare con la richiesta di accesso: nel più elevato si richiede la necessità di una situazione di "pari rango" rispetto a quello dei dati richiesti; a livello inferiore si richiede la "stretta indispensabilità" e, infine, la "necessità". In tutti e tre i casi, quindi, l'istanza di accesso deve essere motivata in modo ben più rigoroso rispetto alla richiesta di documenti che attengono al solo richiedente. (Riforma in parte T.A.R. Lazio Roma, Sezione III, n. 9036/2013)

Cons. Stato Sez. IV, 28-02-2012, n. 1111

Agenzia delle Entrate c. Al.Gi.Ba.

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi previsto dagli artt. [22 ss.](#) della [legge n. 241 del 1990](#), per come confermato dal chiaro disposto dell'art. [59](#) del [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#) (Codice della privacy), è finalizzato alla trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, sicché se pure suscettibile di deroga, prevale rispetto alla tutela della riservatezza, specialmente a fronte dell'esigenza di cura e difesa di interessi giuridicamente rilevanti dei ricorrenti (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma, sez. II, n. 7015/2011).

T.A.R. Toscana Firenze Sez. I Sent., 06-12-2004, n. 6266

R.D.F. e altri c. Liceo dell'Istituto Parificato Arcivescovile "Santa Caterina" e altri

La pretesa dei ricorrenti (nella specie, i genitori di un alunno) di conoscere anche le parti del registro di classe riguardanti la posizione degli altri alunni dà luogo ad un'inammissibile ingerenza nella sfera di riservatezza di altri soggetti, la cui posizione è parimenti tutelata dalla [legge n. 241/1990](#).

Cons. Stato Sez. V, 27-11-2015, n. 5378

Trissolbia S.p.a. c. Società Finanziaria Regione Sardegna S.p.a. e altri

In base al combinato disposto degli artt. [24](#) della [L. n. 241 del 1990](#) e [60](#) del [d.lgs. n. 196 del 2003](#) (Codice della privacy), quando l'accesso agli atti della P.A. sia strumentale alla tutela di propri interessi in giudizio, l'accesso stesso può essere negato solo in presenza dei c.d. dati supersensibili (stato di salute o vita sessuale) e, in tutti gli altri casi, a meno che non si rientri nei casi di documenti sottratti ab origine all'accesso, l'accesso deve essere consentito (Riforma della sentenza del T.a.r. Sardegna, Cagliari, sez. II, n. 421/2015).

Cons. Stato Sez. IV, 14-05-2014, n. 2472

Agenzia delle Entrate e altri c. Marco Cavenaghi e altri

Il coniuge ha diritto, anche in pendenza del giudizio di separazione o divorzio, di accedere alla documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale dell'altro coniuge, detenuta dall'amministrazione finanziaria, al fine di difendere i propri interessi giuridici attuali e concreti. L'accesso comprende anche le comunicazioni inviate dagli operatori finanziari

dell'Anagrafe tributaria relative ai rapporti continuativi, alle operazioni di natura finanziaria e ai rapporti di qualsiasi genere previste dall'[art. 7, comma 6, del D.P.R. n. 605 del 1973](#). L'accesso deve essere consentito nella sola forma della visione, senza rilascio di copie. (Riforma in parte T.A.R. Lazio Roma, Sezione III, n. 9036/2013)

T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II, 18-02-2013, n. 144

Ma.Im.Ca. c. Asl 1 - Sassari

Qualora l'ex moglie di un soggetto che, dopo aver contratto con lei matrimonio ed aver divorziato aveva contratto nuove nozze ed era poi deceduto, presenti istanza di accesso ad una Asl per avere copia della cartella clinica dell'ex marito (defunto) al fine di accertare se questi fosse capace di intendere e di voler al momento della prestazione del consenso al secondo matrimonio - avvenuto due giorni prima del decesso - e motivi la richiesta con l'esigenza di valutare la possibilità di proporre un'azione di annullamento del detto matrimonio allo scopo di vedersi poi riconosciuto il diritto all'intera pensione di reversibilità (anziché ad una quota in concorso con il secondo coniuge dell'ex marito), l'Asl è tenuta a consentire l'accesso richiesto.

T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II, 18-02-2013, n. 144

Ma.Im.Ca. c. Asl 1 - Sassari

Nel bilanciamento tra la tutela della riservatezza e diritto di accesso ai documenti amministrativi, è da ritenersi che quando la conoscenza di un documento detenuto dall'amministrazione, benché recante dati sensibili di un terzo, costituisca, sulla base delle circostanze concrete, elemento decisivo per valutare la sussistenza dei presupposti per la proposizione di una azione giudiziaria, il diritto di accesso debba avere prevalenza in ordine all'esigenza di tutela della riservatezza.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, 12-02-2013, n. 385

Ag.Ve. S.p.A. c. Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e altri

Prevale il diritto di accesso ai documenti della P.A. sul diritto alla riservatezza quando il primo è strumentale alla difesa degli interessi giuridici del richiedente, cioè quando la documentazione richiesta sia un mezzo utile astrattamente idoneo alla difesa dell'interesse giuridicamente rilevante. L'applicazione di tale principio incontra limiti solo quando vengano in considerazione dati sensibili o super sensibili, cioè i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale ([art. 4, comma 1, lett. d, del d.lgs. n. 196/2003](#) - Codice della privacy); in questi casi l'accesso è consentito a particolari condizioni, disciplinate dall'[art. 60 del medesimo d.lgs. n. 196/2003](#) (Codice della privacy).